

UNIONI CIVILI TRA PERSONE DELLO STESSO SESSO

La legge 76/2016 entrata in vigore il 5 giugno scorso, prevede la possibilità di costituire una unione civile tra due persone maggiorenni dello stesso sesso, con una dichiarazione, resa all'ufficiale dello stato civile del Comune, alla presenza di due testimoni.

L'Amministrazione comunale ha attivato le procedure per l'attuazione del nuovo istituto, così come previsto dal DPCM n. 144 del 23/07/2016, pubblicato in G.U. n. 175 del 28/07/2016, che detta le disposizioni transitorie per la disciplina delle unioni civili.

Nei successivi sei mesi dall'entrata in vigore della legge n. 76 del 20 maggio 2016 – quindi entro il 5 dicembre 2016 – dovranno essere adottati dal Governo uno o più decreti legislativi al fine di adeguare i testi di legge vigenti al nuovo istituto.

Regolamentazione delle Unioni Civili

Scelta del cognome comune – le parti costituenti l'unione civile hanno la possibilità di indicare uno dei loro cognomi quale cognome comune, da anteporre o posporre al proprio, se diverso. Ciò avverrà mediante dichiarazione da rendere all'ufficiale di stato civile al momento della costituzione dell'unione e comporterà l'annotazione della variazione del cognome nell'atto di nascita dell'interessato nonché la modifica del suo codice fiscale.

Regime patrimoniale – all'atto della costituzione dell'unione civile le parti possono dichiarare la scelta del regime patrimoniale (separazione o comunione dei beni) ai sensi dell'art. 162 del codice civile. In mancanza il regime applicato sarà costituito dalla comunione dei beni. Eventuali successive modifiche saranno soggette alla normativa relativa alle convenzioni patrimoniali di cui agli artt. 162 e segg. del codice civile.

Diritti e doveri delle parti – con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono i medesimi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità professionale e casalinga, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.

Diritto agli alimenti – all'unione civile tra persone dello stesso sesso, si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del cod. civile, relative agli obblighi alimentari.

Diritti successori - in caso di decesso di una delle parti dell'unione civile, andranno corrisposte all'altra parte sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (art. 2118 cod. civile) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (art. 2120 cod. civile).

RICHIESTA DI COSTITUZIONE DI UNIONE CIVILE

Istruttoria

Per costituire un'Unione Civile ai sensi della L. 76 del 20/05/2016, due persone maggiorenni dello stesso sesso, devono presentare congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile del comune di loro scelta.

Gli interessati dovranno provvedere a

Compilare e presentare l'apposito modulo, allegando copia del documento di identità di ciascun sottoscrittore, all'ufficio di stato civile, secondo una delle seguenti modalità:

- consegna a mano;
- mediante raccomandata A/R all'indirizzo: Comune di Grezzana – Ufficio di Stato Civile;
- via fax al nr. 045 8872510;
- via e-mail (con firme autografe) all'indirizzo: info@comune.grezzana.vr.it;
- con PEC (firmato digitalmente) indirizzo: protocollo.comune.grezzana.vr@pecveneto.it;

Il cittadino straniero deve presentare all'ufficio di stato civile una dichiarazione dell'autorità competente del proprio paese dalla quale risulti che, secondo l'ordinamento giuridico di

appartenenza, nulla-osta alla costituzione dell'unione civile con persona dello stesso sesso. La dichiarazione deve essere legalizzata presso la prefettura-U.T.G., se non vi sono convenzioni internazionali tra l'Italia e lo Stato di appartenenza del cittadino straniero che ne stabiliscono l'esenzione. Il documento, oltre alla dichiarazione di cui sopra, deve contenere le generalità complete dell'interessato (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e stato civile).

Una volta in possesso di tutti i documenti necessari, l'ufficiale di stato civile fisserà la data per la redazione del verbale di richiesta di unione civile, previo accordo con gli interessati.

Redazione del processo verbale di costituzione di unione civile

Le parti devono presentarsi all'appuntamento convenuto, munite del proprio documento di identità valido, per formulare la richiesta e rendere le dichiarazioni prescritte per la costituzione di unione civile. L'Ufficiale di Stato Civile redigerà, quindi, apposito processo verbale nel quale indicherà la data, concordata con le parti e, comunque, non prima di 15 giorni, per la sottoscrizione del successivo atto di costituzione di unione civile.

Se le parti non conoscessero la lingua italiana, dovranno essere assistite da un interprete nelle varie fasi del procedimento. L'interprete, munito di documento identificativo valido, presta giuramento di adempiere bene e fedelmente all'incarico ricevuto.

Nota bene: la mancata comparizione, nel giorno e all'ora convenuta, senza giustificato motivo di una o entrambe le parti per rendere la dichiarazione, equivale a rinuncia. L'ufficiale di Stato civile redigerà un processo verbale sottoscritto dalla parte e dai testimoni, se presenti, e lo archiverà unitamente al verbale della richiesta nel registro delle unioni civili.

Costituzione dell'unione civile a seguito di rettificazione di sesso

L'unione civile può essere costituita anche nei casi in cui, a seguito della rettificazione di sesso, i coniugi manifestino la volontà di non sciogliere il matrimonio o di non cessarne gli effetti civili, con una dichiarazione all'ufficiale di stato civile del comune in cui risulta iscritto o trascritto l'atto di matrimonio. L'atto dell'unione civile viene registrato e poi annotato nell'atto di matrimonio delle parti e nei relativi atti di nascita.

Le modalità per il conferimento dei propri dati sono quelle sopra indicate.

Luoghi e giorni per le dichiarazioni di unione civile

Le unioni civili vengono registrate previo appuntamento, nell'orario di apertura dell'ufficio servizi demografici.

Non sono previsti costi per l'iter amministrativo.

Normativa di riferimento

- DPCM n. 144 del 23 luglio 2016 - Regolamento recante disposizioni transitorie necessarie per la tenuta dei registri nell'archivio dello stato civile, ai sensi dell'articolo 1, comma 34, della L. 20 maggio 2016, n. 76;
- Legge n. 76 del 20 maggio 2016 - Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina della convivenza;

Riferimenti

Area 5 – Ufficio Servizi Demografici

Piazzetta Milite Ignoto, 1 – 37023 Grezzana (VR)

Tel. 045 88725111 – Fax 045 8872510

Responsabile del procedimento: dott. Cataldo Russo

[vai alla pag. modulistica](#)